

Premesso che:

- la Fondazione Haydn in applicazione dell'art. 8 del D.L. 138/2011, come convertito con la Legge 148/2011, in data 18.11.2016 si è munita di contratto di prossimità;
- il presentarsi di casi di richiesta, da parte della Fondazione, ai professori titolari del diritto di precedenza di cui alla Sezione 2 del Contratto, di allungamento del contratto in essere per ragioni di programmazione;
- considerato che la proposta di allungamento non è da ritenersi come nuova chiamata bensì integrazione/modifica della chiamata precedente

tutto ciò premesso

si concorda di modificare il testo dell'Art. 2/Sezione 2/Perdita del diritto di precedenza, integrandolo come segue:

Perdita del diritto di precedenza

A prescindere della procedura di verifica perdono il diritto di precedenza coloro che

a) rifiutano la chiamata (una volta),

b) disdicono una chiamata inizialmente accettata per iscritto (una volta), *eccetto il caso in cui la Fondazione proponga l'integrazione del periodo accettato, con una chiamata successiva ad integrazione/modifica del periodo relativo alla prima chiamata. Tale modifica successiva può essere rifiutata senza incorrere nella perdita del diritto di precedenza;*

c) stipulano, a seguito dell'ottenimento del diritto di precedenza e comunque a copertura del ruolo per il quale hanno ottenuto la precedenza, un contratto d'opera o un contratto per prestazione occasionale con la Fondazione. Le chiamate avverranno ai sensi della Sezione 1 – Procedura di assunzione di questo articolo. Uniche giustificazioni ammesse per la disdetta di una chiamata precedentemente accettata (lettera a) e b)) saranno la malattia documentata da certificato medico e la maternità obbligatoria documentata da certificazione INPS. Per il rifiuto della chiamata (lettera a)) oltre alla malattia documentata da certificato medico o la maternità obbligatoria documentata da certificazione INPS, costituisce giustificazione l'aver accettato ingaggi presso altre istituzioni di cui alla legge 800/1967, a condizione che il rifiuto o i rifiuti della/e chiamata/e da parte della Fondazione Haydn non si protraggano consecutivamente per un periodo superiore a n. 24 mesi dalla data del primo rifiuto.

In sede di rifiuto dovrà essere presentata documentazione idonea (qualora il contratto non è stipulato direttamente con l'istituzione di cui alla legge 800/1967 il lavoratore dovrà esibire dichiarazione idonea rilasciata dall'istituzione che confermi l'ingaggio). Il diritto di precedenza viene congelato per l'intera durata di detto impegno, durante il quale la Fondazione è sollevata dall'obbligo della chiamata.

ADDENDUM AL CONTRATTO DI PROSSIMITA' dd. 09.04.2021

Presso la sede della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento 39100 Bolzano, Via Gilm
1A
in data 09.04.2021

fra

la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento
nella persona del Direttore Generale Valeria Told

e

la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori
nelle persone di Domenico Cagnacci, Barbara Montanari e Roberto Tomada

è stato firmato in duplice copia il presente addendum al contratto di prossimità in
vigore presso la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento a far data dal 18.11.2016,
composto da due pagine inclusa la presente.

Valeria Told:



Domenico Cagnacci:



Barbara Montanari:



Roberto Tomada:

